

## INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI D.L.n.211 del 22/12/2011

A cura dell'avv. Mario Scialla (Dir.Naz.ANF)

Il percorso seguito dal Ministro è corretto ed in attesa di una riforma più strutturale del sistema penitenziario che interessi anche la custodia cautelare, escludendo rimedi che portino un sollievo solo momentaneo, come l'amnistia, sono da accogliere positivamente le novità introdotte che evitano a chi è in attesa della convalida dell'arresto, salve eccezioni, l'ingresso momentaneo nella struttura penitenziaria e quelle che ampliano il ricorso alla reclusione domiciliare.

Apprezzabile è anche il fatto che il decreto legge in questione sia stato presentato unitamente ad un disegno di legge per il recupero dell'efficienza penale che recepisce molte delle istanze sollecitate dall'Associazione Nazionale Forense negli ultimi anni a conferma che l'emergenza carceraria non si potrà mai definitivamente risolvere se non si abbina ad una riforma coraggiosa del sistema giustizia.

Il carcere, infatti, è la parte terminale del mal funzionamento della giustizia ed in questa ottica è particolarmente apprezzabile che nel ddl da ultimo menzionato, sul recupero dell'efficienza del processo penale, venga introdotta la sospensione del procedimento con messa alla prova, in caso di reati non superiori a quattro anni.

Tale istituto, infatti, sta fornendo buoni risultati nel processo penale minorile perché si è verificato che mediante un attento monitoraggio dell'imputato,



guidato attraverso un percorso personalizzato, diminuisce sensibilmente il rischio della recidiva ed aumenta la possibilità di un reale reinserimento sociale.

L'articolo 1 del d.l. 22 dicembre 2011 n. 211 va valutato positivamente perché vieta, apportando una duplice modifica all'art. 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, la conduzione della persona arrestata nella casa circondariale.

E' opportuna anche la previsione di una possibile deroga, disposta dal pubblico ministero con provvedimento motivato, quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell'arrestato da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra necessità.

Taluno, invece, legge in questo provvedimento un pericoloso passaggio indietro, evidenziando il rischio che mantenere l'arrestato nella disponibilità di chi ha operato la cattura possa favorire una coazione psicologica dello stesso, inducendolo a rendere dichiarazioni non veritiere o comunque non consentite.

Il rischio, in effetti, sussiste, ma ciò poteva accadere anche nel sistema precedente ed anzi un valido antidoto alla patologia segnalata può essere costituito proprio dal dimezzamento dei tempi di comparizione dinanzi al giudice.

La riduzione del termine da 96 a 48 ore dall'arresto consentirà, infatti, una maggiore tenuta psicofisica del recluso che in occasione della convalida, in un contesto più favorevole e con l'assistenza del difensore, potrà più facilmente segnalare eventuali abusi subiti.

Tale modifica non sarà certo in grado di risolvere il grave problema delle carceri in quanto, numericamente, inciderà probabilmente poco ma intanto



rappresenta un segnale importante perché riduce, in ossequio alla Carta Costituzionale, il sacrificio della libertà personale che non è giustificata né da motivi di carattere sociale né da esigenze processuali. Inoltre procura un notevole sollievo alla polizia penitenziaria perché riduce attività, spostamenti e scorte che si rivelano per lo più inutili in quanto il giudice, molto spesso, dispone la scarcerazione della persona.

Maggiormente incisiva, sarà sicuramente la disposizione dell'articolo 3 che prevede l'innalzamento da dodici mesi a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio, consentendo quasi di raddoppiare il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010.

E' significativo anche il disposto dell'art. 4 che autorizza la spesa di euro 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria poiché buona parte delle attuali case di reclusione, sorte in epoca ormai datata, presenta una concezione degli spazi ampiamente superata e soprattutto non utilizzabile proficuamente.

Per uscire dall'emergenza carceraria servirà, però, ulteriore coraggio ed ammettere che la scelta politica degli ultimi anni, quella della "tolleranza zero" e di "buttare la chiave" può aver consentito di guadagnare alcuni consensi elettorali ma non ha portato a risultati positivi, facendoci anzi precipitare nella situazione attuale.

Infatti i numerosi pacchetti sicurezza che si sono succeduti negli ultimi tempi sono venuti incontro alle domande della società che sollecita risposte facili ma il governo, invece, deve fornire quelle difficili proprio perché siano più efficaci e durature.

Questi improvvidi interventi hanno bloccato la concessione delle misure alternative impedendo il percorso di diversificazione che si era intrapreso fino



all'entrata in vigore della ex Cirielli allorquando vi era, grossomodo, un numero pari tra detenuti in carcere e quelli affidati fuori.

Oggi, invece, una serie di norme troppo rigide ha anche probabilmente violato il principio costituzionale della flessibilità della pena mettendo completamente in crisi il sistema.

Pertanto vanno letti positivamente questi interventi governativi che finalmente spostano l'angolo prospettico dalla sicurezza collettiva, vera o presunta, al tentativo di ridurre il sacrificio della libertà personale.

Occorrerà, adesso, metter mano alle due anomalie italiane, quella dell'abuso del ricorso alla custodia cautelare, che determina la carcerazione di quasi il 42% del numero complessivo dei detenuti, e quella di chi viola la legge sugli stupefacenti, calcolabile intorno al 36%; se confrontiamo questi numeri con quelli degli altri paesi europei ci accorgiamo immediatamente che sono decisamente superiori.

Che la custodia cautelare venga usata in maniera impropria e che la stessa abbia ormai assunto una valenza diversa, quasi fosse uno strumento di difesa sociale, rispetto a quella per cui è stata concepita, è un dato pacificamente acclarato. Ed allora è il momento di modificarla anche in maniera radicale.

Dovremmo invertire i termini della questione e la pericolosità sociale non si dovrà più presumere ma dovrà, ad esempio, risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità del reo. Se eccezioni dovranno esserci potranno riferirsi solo ad esigenze di eccezionale rilevanza.

Analogamente bisognerà recuperare il significato costituzionale della pena anche nei confronti dei numerosi tossicodipendenti reclusi in carcere in condizioni disumane.

La legge che disciplina gli stupefacenti è eccessivamente rigida ed è chiaro che il fenomeno della tossicodipendenza non può risolversi con la detenzione



intramuraria perché buona parte dei reclusi andrebbe invece curata in idonee strutture, anche per favorirne il reinserimento sociale e non abbandonata a se stessa in una cella.

Deve infatti essere ben chiaro che una società civile, tramite il carcere, può privare taluno della libertà personale ma non certo di tutti gli altri diritti fondamentali, quali la salute, gli affetti, lo studio, il movimento, la religione, il lavoro ecc.

In passato si è sempre preferito ricorrere all'amnistia, già intrapresa 22 volte dal 1948 al 1992, utilizzandola come strumento emergenziale per affrontare un problema che non si voleva risolvere in radice, sia per quanto concerne il mondo del carcere sia per quanto riguarda il mondo della giustizia.

Ora, invece, si avverte dal combinato disposto del decreto legge in questione e dal ddl sul recupero dell'efficienza del processo penale una timida inversione di tendenza.

L'augurio è che si continui ad imboccare il percorso più difficile ma efficace rimanendo tetragoni alle sollecitazioni della piazza che si augura invece di avere risposte facili e rassicuranti, senza sapere, però, che saranno anche quelle meno utili e durature.

Roma, 2 gennaio '12.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
Il Direttivo Nazionale